

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA

La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, con sede legale in Pisa – Piazza Martiri della Libertà n. 33, codice fiscale 93008800505, PEC (Posta Elettronica Certificata) protocollo@sssup.legalmailpa.it, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", nella persona del Prorettore all'Alta Formazione, Prof. Andrea Tenucci nato a Lucca il 25/05/1978,

E

L'Azienda socio Sanitaria Locale n. 4 Ogliastro, con sede legale in Lanusei – Via Piscinas n. 5 , codice fiscale/Partita IVA 01620420917, PEC (Posta Elettronica Certificata) protocollo@pec.aslogliastro.it , d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" e di seguito indicata anche come Azienda/Ente, rappresentata dal Dott. Andrea Fabbo, nato in Pietrastornina (AV) il 13/09/1964 che agisce in qualità di Direttore Generale.;

di seguito indicate anche come Parti;

premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei Master Universitari in Area Medica, realizzati dalla Scuola Superiore Sant'Anna, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese o enti, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un/n. soggetto/i in tirocinio di formazione e orientamento, su proposta della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. attuativo dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un Tutor scientifico, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un Tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante (di seguito, congiuntamente anche solo "Tutor"). Il soggetto ospitante si impegna a conferire alla/al Tutor aziendale le deleghe e i poteri necessari al fine del compimento delle attività previste nella presente Convenzione.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda/Ente ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:
 - il nominativo della/del tirocinante;
 - i nominativi dei Tutor;

- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Azienda/Ente ospitante;
- gli obblighi della/del tirocinante;
- le strutture dell'Azienda/Ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici), presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per la responsabilità civile e per gli infortuni.

L'avvio del tirocinio è autorizzato solo dopo il perfezionamento del progetto formativo e di orientamento.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento la/il tirocinante è tenuta/o a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze confidenziali in merito a processi produttivi e prodotti del soggetto ospitante acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

A conclusione del tirocinio formativo e di orientamento la/il tirocinante è tenuto ad elaborare un Project Work, il cui contenuto sarà supervisionato e approvato dai Tutor. A tal fine il soggetto ospitante delega sin d'ora la/il Tutor aziendale, specificamente indicato nel progetto formativo e di orientamento, a verificare i contenuti del Project Work, con particolare riguardo ai dati e alle informazioni aziendali ivi racchiusi nonché all'utilizzo di immagini e/o loghi e/o marchi di proprietà del medesimo soggetto ospitante. Il soggetto ospitante è a conoscenza del fatto che il Project Work sarà depositato nell'archivio digitale delle Tesi del soggetto promotore, nell'ambito della sezione specificamente dedicata, non accessibile pubblicamente.

Art. 5

La proprietà e la gestione dei risultati suscettibili di tutela sarà disciplinata dalla vigente normativa, salvo diversi accordi tra le Parti.

Art. 6

Il soggetto promotore assicura la/il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3144), nonché per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, all'indirizzo protocollo@santannapisa.it, per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dalla/dal tirocinante al di fuori dell'Azienda/Ente rientranti nel progetto formativo.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", le/i tirocinanti, ai soli fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono equiparati ai "lavoratori". Il soggetto ospitante si impegna, pertanto, ad applicare, nei confronti delle/dei tirocinanti, le disposizioni in parola, garantendo alle/ai tirocinanti le condizioni

di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, informandole/i sulle procedure di emergenza, sui rischi generali e specifici presenti nel luogo di lavoro e, nel caso, addestrandole/i all'utilizzo di strumentazioni, ecc.

In particolare, in materia di formazione

- a) (Formazione generale) il soggetto promotore è responsabile della "formazione generale" sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. n. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti");
- b) (Formazione specifica) il soggetto ospitante è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. n. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"). Ai sensi dell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17/04/2025, il soggetto ospitante si impegna a somministrare alle/ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi specifici a cui le/i tirocinanti saranno esposti in relazione all'attività svolta, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione in materia di sicurezza si fa riferimento agli obblighi e responsabilità definiti dalle norme di legge e dal D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 8

La presente Convenzione ha validità per 5 anni a decorrere dalla data di stipula, salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di mesi uno (1), fermo restando il completamento delle attività di tirocinio già avviate.

Art. 9

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione siano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del Reg. UE 679/2016, il "soggetto ospitante" e il "soggetto promotore" sono contitolari del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione alla presente Convenzione. A tal fine, le Parti si impegnano a trattare i dati esclusivamente per la finalità dichiarata nel presente atto, nel rispetto del principio di trasparenza e dei principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione, implementando misure organizzative e di sicurezza adeguate al dettato normativo vigente in materia di trattamento dei dati.

Le Parti si impegnano, per tutta la durata della presente Convenzione - e per tutte le attività ad essa, comunque, riferibili - a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei rispettivi Codici etici e Codici di Comportamento, entrambi visualizzabili sui siti istituzionali, nonché a farli conoscere e a

farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e a chiunque partecipi all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 10

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.. Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sull'originale di cui all'art. 2 della Tabella A – Tariffa Parte I del DPR. N. 642/1972, sono assolti dalla Scuola Superiore Sant'Anna in modalità virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 77248 del 02/11/2021). La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II del DPR. 131/1986.

Pisa, 06/02/2026

Il Prorettore all'Alta Formazione
Scuola Superiore Sant'Anna
Prof. Andrea Tenucci

Il Direttore Generale
della ASL Ogliastro
Dott. Andrea Fabbo
